

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.
ALMIRANTE: Situazione di alcuni dipendenti delle terme demaniali di Salsomaggiore sottoposti a procedimento epurativo e in parte discriminati (16)	13775
BELLUCCI E MERLONI: Reintegro nelle sue funzioni del sindaco di Grosseto già sospeso perché rinviato a giudizio, in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento (1452)	13776
BONTADE MARGHERITA: Provvidenze in favore dei pensionati marittimi (1407)	13777
CAPALOZZA: Convenzione italo-jugoslava circa l'autorizzazione all'esercizio della pesca in zone dell'Adriatico orientale (1375)	13777
CAPUA ed altri: Misure atte ad evitare l'esodo, per raggiunti limiti di età, degli ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri e in particolar modo dei maggiori (1243)	13777
CHIARINI: Estensione ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262 (1489)	13779
GRILLI: Rimborso delle spese di ripristino dei natanti già requisiti dai Comandi alleati (1327)	13779
SCOTTI ALESSANDRO: Pagamento della tassa di famiglia sul reddito maturante nel comune nel cui territorio esiste il bene patrimoniale e non soltanto nel luogo di residenza del contribuente (1343)	13779

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non intenda provvedere per risolvere, secondo criteri conformi alle disposizioni vigenti, la situazione di settantasei ex dipendenti delle Terme demaniali di Salsomaggiore a suo tempo sottoposti a procedimento epurativo, ed in parte discriminati, cui la locale gestione demaniale rifiuta la dovuta riassunzione, adducendo pretesti smentiti da chiare prove di fatto ».

RISPOSTA. — « All'atto della liberazione del territorio nazionale e nel periodo immediatamente successivo — quando, cioè, le Terme di Salsomaggiore erano sottratte all'Amministrazione del Governo italiano — furono immesse nell'azienda circa 300 unità, quasi tutti partigiani, senza tener conto delle reali necessità dei servizi dell'azienda stessa.

« Ciò determinò, naturalmente, un'eccessiva esuberanza di personale, per cui, nel 1947, l'Amministrazione — preoccupata del conseguente grave insostenibile onere derivante all'esercizio aziendale — fu indotta a disporre il divieto assoluto di nuove assunzioni e, nel contempo, l'esame di provvedimenti intesi alla graduale riduzione del personale — compatibilmente con la particolare situazione locale, dato che Salsomaggiore vive esclusivamente dell'industria termale e delle attività connesse del personale medesimo.

« Tale intendimento non portò, però, alla elaborazione di un programma dettagliato, in quanto la gestione si ispirò al concetto di licenziare i dipendenti delle Terme che avessero o raggiunto il prescritto limite di età, oppure dato luogo ad inadempienze contrattuali, nonché quelli a suo tempo sospesi dal servizio per motivi di epurazione, discriminati o meno, la cui eventuale riassunzione avrebbe arrecato nocimento alla normale attività dell'azienda.

« Sulla questione vennero sentite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e l'Avvocatura generale, le quali — considerato che l'azienda di Salsomaggiore non era stata mai vincolata al blocco dei licenziamenti — manifestarono l'avviso che le Terme potessero licenziare, per esuberanza di personale, anche i cennati dipendenti già sospesi dal servizio.

« Successivamente l'Amministrazione, in seguito a benestare del Ministro del tempo, aderiva alle proposte di licenziamento formulate, nel senso su accennato, dalla Gestione governativa, la quale, nella sua competenza, nell'ottobre del 1947 provvedeva a licenziare il predetto personale mediante l'invio agli interessati — ad eccezione di quelli, nei cui confronti ricorrevano particolari motivi di di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

spensa dal servizio — delle seguenti lettere concordate con l'Avvocatura di Bologna:

1^a) « La presente per confermare il di Lei licenziamento da questa Azienda avvenuto il 30 settembre 1946 e reso manifesto fra l'altro e principalmente con la cessata corresponsione della retribuzione da tale data.

« Comunque, in via subordinata e solo per quanto occorrere possa in ogni e qualsiasi ipotesi, Le dò ora anche comunicazione per iscritto del di Lei licenziamento da questa Azienda che dovrà far luogo nel più deferente dei casi dal 31 ottobre 1947.

« Con comunicazione successiva Le fissero il giorno in cui Ella potrà recarsi all'ufficio cassa per il ritiro di quanto ancora Le compete ».

2^a) « A seguito della raccomandata di questa Gestione in data 29 ottobre u. s., con la quale Le si comunicava il di Lei licenziamento, ritengo utile, al fine di evitare errate interpretazioni sulla causa che ha procurato la cessazione del Suo rapporto di lavoro con questa Azienda, informarla che il provvedimento in questione non è stato determinato da motivi di carattere epurativo, ma soltanto dalla impellente necessità per questa Gestione di dover ridurre il personale dipendente resosi esuberante al fabbisogno dell'Azienda ».

« Gli interessati resistettero al provvedimento, non ritirando le competenze, ad essi liquidate in base alle norme in vigore — fino, cioè, a tutto il 31 ottobre 1947 —, e interposero ricorso gerarchico a questo Ministero che, in data 14 maggio 1948, ne dichiarò l'inanmissibilità, perché diretto contro un provvedimento di risoluzione contrattuale *jure privato*, che, per tanto, non ha forma né sostanza di atto amministrativo.

« Successivamente, i ricorrenti hanno presentato ricorso, in sede giurisdizionale, dinanzi al Consiglio di Stato, impugnando i provvedimenti di licenziamento per illegittimità, eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge, adducendo, inoltre, che i licenziamenti stessi sarebbero stati determinati per eludere il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, che reca le norme per la estinzione dei giudizi di operazione e per la revoca dei provvedimenti epurativi già adottati.

« Allo stato delle cose, l'Amministrazione non può che attendere la decisione dell'Alto Consesso ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

BELLUCCI, MERLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali motivi il prefetto di Grosseto non ha ancora voluto rein-

tegrare nelle sue funzioni il sindaco del capoluogo, già sospeso perché rinviato a giudizio, malgrado che il procedimento motivante la sospensione si sia estinto per sentenza definitiva di proscioglimento rimessa in copia autentica al prefetto dal prosindaco fin dai primi di ottobre del corrente anno, violando così apertamente la legge e dimostrando di tenere in dispregio le prerogative degli amministratori eletti nelle consultazioni popolari.

« Per sapere, altresì, quali provvedimenti intende adottare al fine di indurre il prefetto di Grosseto al rispetto della legge ».

Risposta. — « L'articolo 149, comma quinto, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, dispone che « i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza » quando vengono sottoposti a procedimento penale per i reati in esso previsti.

« Il prefetto di Grosseto, nel disporre con il decreto 26 maggio 1949 la reimmissione in carica degli organi elettivi di quell'amministrazione comunale, già sospesa dal 20 aprile 1949, si limitò soltanto a constatare per precisare, come doveva al fine di evitare che si verificasse un fatto contrario a legge, che da tale reintegrazione era, invece, escluso il sindaco, che, intanto, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 112, n. 1 e 99 del Codice penale, e 72 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 23, comportanti *ope iuris*, a' termini della disposizione citata, la sospensione del sindaco medesimo dalla carica.

« Applicata con decisione dell'autorità giudiziaria ai detti reati l'amnistia stabilita dal decreto presidenziale 26 agosto 1949, n. 602, il prefetto, alle richieste dell'assessore anziano perché disponesse la reimmissione in carica del sindaco, dopo aver verificato lo stato delle istruttorie penali per altri reati in corso a carico dello stesso, e accertato che, allo stato, non sorgevano altri impedimenti, ha risposto facendo presente che nessun provvedimento formale era da attendersi in proposito (operando, infatti, *ope iuris* sia la sospensione stabilita dalla disposizione ricordata, sia la sua cessazione per il venir meno della imputazione) e che, se il sindaco avesse ripreso l'esercizio delle sue funzioni, di ciò avrebbe preso atto.

« Non si vede quale censura possa muoversi al prefetto, che ha agito nella circostanza nello stretto ambito della legge ».

Il Ministro
SCELBA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali sollecite provvidenze intenda adottare per sanare la infelice situazione dei pensionati marittimi ».

RISPOSTA. — « I pensionati marittimi, non diversamente dai pensionati tutti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, soffrono le conseguenze della guerra e della inflazione monetaria che ha polverizzato le riserve tecniche degli enti previdenziali, rendendo veramente irrisorie le pensioni o gli assegni che in dette riserve trovavano la loro base.

« Le varie provvidenze escogitate, in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, estese contemporaneamente ai pensionati marittimi, e, cioè, assegno integrativo (decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 e regio decreto 20 maggio 1946, n. 374), assegno straordinario di contingenza (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 luglio 1947, n. 689), assegno supplementare di contingenza (legge 14 giugno 1949, n. 322) e indennità caro-pane, hanno attenuato la gravità della situazione, ma rappresentano, nel complesso, ben poco di fronte all'attuale costo della vita.

« Gli accordi sindacali del 4 luglio 1949, che hanno posto termine all'agitazione dei marittimi, prevedevano un miglioramento delle pensioni marinare in una misura corrispondente al 200 per cento del trattamento di cui i titolari di pensione godevano al 30 giugno 1949.

« Al relativo onere gli armatori si sono impegnati a concorrere con un particolare contributo. A cura del Ministero della marina mercantile è stato predisposto un disegno di legge per la traduzione in norme di diritto positivo degli obblighi derivanti agli armatori in forza degli accordi predetti. Detto disegno di legge è tuttora in corso di esame presso gli altri Ministeri interessati.

« I pensionati marittimi hanno, intanto, beneficiato di due acconti sui miglioramenti i quali dovrebbero avere decorrenza col 1° luglio 1949 e termine col 31 dicembre 1950.

« Nel frattempo, si spera di poter regolare la materia con un più efficace riassetto della previdenza marinara da operarsi, soprattutto, con la revisione delle competenze medie.

« È da tener presente che il miglioramento delle pensioni marinare è un problema piuttosto difficile, considerato che il loro numero, superiore a 26.000, ha di fronte un numero di

marittimi, in base al quale vengono versati i contributi, tuttora inferiore a 20.000 ».

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile

CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per avere ragguagli circa la convenzione italo-jugoslava, in forza della quale circa 200 motopescherecci saranno autorizzati ad esercitare la pesca in certe zone dell'Adriatico orientale; e per conoscere su chi dovrebbero gravare i 750 milioni annui da pagarsi alla vicina Repubblica come corrispettivo della concessione; e ciò per sollevare le vive apprensioni dei pescatori e dei piccoli armatori, che non sarebbero certo in grado di sopportare un onere siffatto ».

RISPOSTA. — « Secondo l'accordo di Belgrado del 13 aprile 1949 può essere concessa la pesca, per reti a strascico, in quattro zone delle acque territoriali jugoslave, e precisamente a 60 nostri battelli della prima zona (corrispondente di massima al medio ed alto Adriatico); a 25 battelli nella IV zona (il settore più meridionale); ed a un numero indeterminato nelle altre due zone. Complessivamente si calcola che possano venire rilasciate licenze per 20 saccaleva (pesca estiva con reti speciali a fonte luminosa) e per 4 battelli per il pesce novello.

« La Jugoslavia si è impegnata a concedere, per la prima zona, una vera e propria base di appoggio, nel porto di Premuda, ai 60 motopescherecci italiani, dando così ad essi la possibilità di esercitare la loro attività quasi ininterrottamente durante gli otto mesi di pesca invernale. Si è parimenti impegnata ad assicurare ai pescatori italiani parità di trattamento con quelli jugoslavi lungo tutta la fascia di 4 miglia contigua alle proprie acque territoriali.

« A fronte di queste concessioni sta il canone annuo da versare al Governo jugoslavo, canone che deve gravare sul ceto armatoriale interessato ad ottenere quelle licenze, che sole, offrono possibilità di esercitare la pesca nelle zone concordate senza che si incorra in multe e confische rappresentanti, per il ceto anzidetto, indubbiamente un onere ben più grave ».

Il Ministro
SFORZA.

CAPUA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, in via di massima urgenza, per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

fermare l'esodo di ottimi ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri che collocati o da collocare prossimamente nella riserva per limiti di età, creeranno un vuoto esizialissimo nei quadri, con sensibile e forse irreparabile pregiudizio per lo speciale, importante e delicatissimo servizio di un istituto tanto benemerito. L'esodo investe elementi nella piena efficienza fisica ed intellettuale che, per l'angustia dei ruoli dell'Arma e per le mutevoli leggi sullo stato degli ufficiali e forse per un esagerato uso delle promozioni per merito di guerra e per meriti partigiani, nonché per una discutibile eccessiva larghezza nei criteri di valutazione di coloro che servirono volontariamente la pseudo repubblica sociale italiana, oggi sono costretti a lasciare il servizio attivo, quando i colleghi delle altre Armi, della loro stessa età e con eguali anni di servizio, hanno raggiunto alti gradi nella gerarchia militare. Onde un qualunque provvedimento a favore di questa categoria, sia per il vantaggio indiscutibile che ne deriverebbe al servizio, sia perché il provvedimento stesso risponderebbe a chiari principi di equa giustizia distributiva, non potrebbe fondatamente sollevare obiezioni da parte di chicchessia.

« Risulta, comunque, al riguardo che, qualora una ponderata modifica agli organici dei quadri dell'Arma fosse deliberata subito e con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio 1949, gran parte degli ufficiali superiori, oggetto della presente interrogazione, potrebbe arrivare al grado di tenente colonnello, rimanendo — ad ogni modo — in servizio per non più di altri due o tre anni.

« È noto altresì che nei quadri dei maggiori dell'Arma, vi è esuberanza di una settantina di unità, le quali dovrebbero essere eliminate in base al decreto legislativo n. 543, in data 3 maggio 1948.

« Orbene, alla eliminazione stessa dovrebbe procedersi con procedura di grande urgenza e col metodo comparativo, investendo tutto il ruolo, per riportare i quadri agli organici che verranno stabiliti e trattenere in servizio gli elementi migliori senza riguardo all'età di coloro che, nell'anno corrente, hanno lasciato o lasceranno il servizio.

« È risaputo infine, che è all'esame anche la nuova legge sull'ordinamento dell'Esercito e sullo stato degli ufficiali, in base alla quale gli ufficiali superiori dell'Arma, che hanno lasciato o stanno per lasciare il servizio, verrebbero a trovarsi — se, come già, si è detto, la legge stessa fosse approvata subito e con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio 1949 —

in una situazione vantaggiosa ai fini di carriera.

« Tutto ciò premesso e considerato, gli interroganti pregano l'onorevole ministro della difesa perché voglia compiacersi adottare urgenti misure intese a conseguire lo scopo di fermare l'esodo dei predetti elementi, con misure eccezionali (adozione di organici provvisori, com'è stato testé praticato in favore degli ufficiali di Marina, ovvero trattenimento in servizio degli elementi stessi in attesa dell'approvazione delle leggi e proposte di cui sopra, con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio 1949) ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che gli studi per la fissazione degli organici definitivi dell'Esercito sono in fase conclusiva, ma che essi devono ancora essere sottoposti all'approvazione dei competenti organi finanziari e quindi presentati al Parlamento. Non è perciò possibile stabilire fin d'ora la data dalla quale gli organici suddetti potranno avere effetto.

« Lo stesso dicasi per le nuove leggi di ordinamento e stato degli ufficiali.

« Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero, pur dolendosi dell'allontanamento dal servizio dei benemeriti e provetti ufficiali, non ravvisa possibile seguire alcuno dei rimedi suggeriti per sottrarli alla applicazione delle vigenti leggi.

« Circa la proposta, infatti, di derogare all'applicazione del limite di età — che, si noti, per gli ufficiali superiori dei carabinieri, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 581, è già più elevato di quello stabilito per gli ufficiali delle altre armi — è da osservare che al beneficio di alcuni maggiori farebbe riscontro il danno di altri ufficiali, poiché si ritarderebbe l'avanzamento dei capitani dei carabinieri che è, al momento, subordinato alle sole vacanze verificabili nel grado superiore per limite di età.

« Né si ravvisa ugualmente possibile dare in proposito decorrenza retroattiva agli aumenti di organico per gli ufficiali superiori dei carabinieri, in quanto un provvedimento di tale specie, ispirato dall'unica finalità di salvaguardare la posizione degli ufficiali dei carabinieri, che, nell'anno in corso, sono stati o stanno per essere raggiunti dal limite di età del proprio grado, per ragioni di giustizia distributiva, dovrebbe essere necessariamente esteso agli ufficiali superiori degli altri ruoli dell'Esercito, che, sia pure in minori proporzioni, hanno lasciato o stanno per lasciare il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

servizio permanente per la medesima ragione. Ora una tale misura non può essere presa senza frustrare gli sforzi fatti in questi ultimi anni per raggiungere la necessaria equilibrata composizione degli organici degli ufficiali dell'Esercito.

« Per quanto si riferisce poi alla proposta di stabilire degli organici provvisori, a simiglianza di quanto attuato di recente per la Marina, si fa presente che gli organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito sono stati stabiliti già da tempo, e precisamente con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

« Ciò precisato, si comunica che questo Ministero, al fine anche di far fronte alle esigenze dell'Arma, ha di recente chiesto al Ministero del tesoro il necessario preventivo assenso per trattenere in servizio i maggiori ed i tenenti colonnelli dei carabinieri colpiti dai limiti di età nel secondo semestre del 1949 e nel primo semestre del 1950.

« Questa misura potrà perciò essere attuata solo dopo che sia intervenuta l'adesione di detto Ministero, ma si fa presente che il trattamento in servizio degli ufficiali in parola non potrà comunque aversi che nella posizione di riserva ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CHIARINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, ai fini di alleggerire l'onere che grava sui bilanci degli Enti locali per la spesa del personale, estendere agli Enti stessi la disposizione dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che prevede per i dipendenti civili di ruolo dello Stato che volontariamente rassegnino le dimissioni, l'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, come pure ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto.

« Con l'emanazione di tale provvedimento gli enti economizzerebbero del tutto la spesa per gli assegni al personale che si dimette, in quanto non è necessaria la sua sostituzione per la presenza negli uffici di numerosi impiegati non di ruolo che devono essere sistemati ai sensi della legge 5 febbraio 1948, n. 61 ».

RISPOSTA. — « La questione della estensione ai dipendenti degli Enti locali dei benefici previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 è già all'esame del Parlamento.

« Essa, infatti, ha formato oggetto di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (n. 346) presentata dagli onorevoli Migliori e Numeroso alla Camera dei deputati e che trovasi all'esame della I Commissione.

« Altra proposta di legge d'iniziativa del deputato Morelli, concernente l'estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del ricordato decreto legislativo, è stata presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 16 corrente e deferita all'esame della Commissione competente ».

Il Ministro
SCELBA.

GRILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se sia o meno di prossima emanazione il provvedimento legislativo autorizzante il rimborso delle spese di ripristino dei natanti a suo tempo requisiti dai comandi militari alleati e quindi danneggiati e distrutti.

« Il provvedimento dovrebbe essere da tempo allo studio del Sottosegretariato di Stato per i danni di guerra — U.R.A. — e la sua emanazione interessa fra l'altro numerosi cittadini delle zone lacuali che a suo tempo ebbero a subire considerevoli danni ».

RISPOSTA. — « I danni ai natanti a suo tempo requisiti dai Comandi militari alleati, rientrano fra quelli previsti dall'articolo 1 lettera d) del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

« Non si è potuto finora provvedere al pagamento di detti danni non essendo state ancora emanate le norme relative alla loro valutazione.

« Con provvedimento legislativo già predisposto ed attualmente all'esame dei competenti Ministeri viene provveduto a dettare tali norme ».

Il Sottosegretario di Stato
CIFALDI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che la tassa famiglia venga pagata sul reddito maturante nel comune nel cui territorio esiste il bene patrimoniale e non soltanto nel luogo di residenza del contribuente, il quale nulla corrisponde al comune dove ha proprietà anche rilevanti, quando abbia altrove la propria residenza, che cambiandola ogni anno finisce col non pagare mai.

« Ciò reca grave danno specialmente ai bilanci dei piccoli comuni e permette non lievi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

evasioni fiscali sia da parte di privati che di società anonime, di centrali elettriche, di stabilimenti, ecc. ».

RISPOSTA. — « Giova premettere innanzi tutto che l'imposta di famiglia è dovuta al comune dai cittadini ivi residenti per i servizi di carattere generale forniti dal comune stesso e del quale si presume fruiscano per l'appunto i cittadini che abbiano la residenza in quel territorio. E cioè si tratta di una di quelle imposte pagate dai contribuenti per i servizi pubblici condizionali per il consumo dei privati.

« Diverso è il caso delle sovrimposizioni sui redditi reali dovute dai cittadini al comune dove sono posti i beni (terreni o case che sono fonte del reddito colpito), perché tali tributi, almeno teoricamente, servono a compensare i servizi generali che sono strumentali per la produzione dei redditi privati.

« Insomma, l'imposta di famiglia è un tributo a carattere personale e non reale, basato cioè sul principio di colpire le persone in rapporto alla loro potenzialità economica (redditi di qualsiasi natura) prescindendo dal luogo dove i redditi vengono prodotti.

« Poiché l'attuale ordinamento è ispirato a tali criteri fondamentali la richiesta così come è formulata, non può essere accolta.

Diverso è invece il problema al quale evidentemente si fa riferimento, e cioè il tentativo di evasione al tributo che verrebbe effettuato per mezzo di cambi di residenza.

Ad evitare che i trasferimenti dei singoli raggiungano questo scopo, a parte nuovi op-

portuni accorgimenti che saranno fra breve adottati, provvede il combinato disposto degli articoli 110 e 101 del testo unico per la finanza locale. Infatti « i comuni che abbiano istituita ai sensi dell'articolo 111 l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta di valore locativo ».

« Tale imposta è dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione case di abitazione e le relative dipendenze (giardini, parchi, cortili, aree; locali di qualsiasi specie che formino un annesso del compendio, anche se materialmente disgiunti).

« Con le disposizioni sopra citate il cittadino viene ad essere colpito da una duplice imposizione, una (la locativa) gravante sugli immobili e loro annessi e connessi, l'altra (quella di famiglia) che lo segue di residenza in residenza.

« Però giova osservare che, mentre nel caso dianzi esposto le imposte richieste fondano sopra un titolo diverso, secondo la richiesta formulata si avrebbe una vera e propria duplicazione di imposta, cosa contraria ai principi sui quali si basa l'imposizione e l'equa ripartizione dei tributi ».

Il Ministro
VANONI.